

Presidente della predetta Commissione che deve esprimere il benessere; si ricorda che il Presidente della Commissione censuaria provinciale è il Presidente della Commissione tributaria provinciale a norma dell'art. 10, comma 2, D.P.R. 138/98 e ss.mm. ed ii.;

13. L'Amministrazione Finanziaria ricevuta l'approvazione del Presidente della Commissione censuaria provinciale, riferisce il nominativo e l'acquisito benessere al Direttore regionale, nonché

14. invia ai comuni della provincia la copia del decreto di costituzione della Commissione – emanato e spedito dal Direttore regionale – per l'affissione all'Albo del comune e, scaduto il termine, lo restituisce a questa Direzione regionale;

3 – ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI (nominano quattro membri: 4 effettivi + 0 supplenti)

15. Entro trenta giorni dalla data del presente invito designeranno – nel loro complesso – per iscritto almeno quattro membri effettivi (non sono previsti membri supplenti), distinti in due membri effettivi per la prima sezione e altrettanti per la seconda;

16.a Per la prima sezione (catasto terreni) i due membri effettivi saranno scelti tra tecnici ed esperti in economia ed in estimo rurale (appartenenti alle seguenti categorie professionali: Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori; dottori Agronomi e Forestali; Geometri e Geometri laureati; Ingegneri; Periti industriali e Periti industriali laureati; Periti agrari e Periti agrari laureati; Agrotecnici e Agrotecnici laureati);

16.b Per la seconda sezione (catasto urbano) i due membri effettivi saranno scelti tra tecnici ed esperti in economia ed in estimo urbano (appartenenti alle categorie di cui al precedente punto 16.a, ad esclusione degli Agrotecnici e Agrotecnici laureati);

17. Tutti i designati dovranno possedere i requisiti di cui all'art. 21 del D.P.R. 26.10.1972, N. 650 e ss.mm. ed ii., e non essere incompatibili con i criteri fissati dall'art. 22 del citato D.P.R. (vedi allegato 2);

18. Possono essere designati gli esperti già facenti parte della Commissione uscente purché ancora in possesso dei requisiti di legge;

19. I componenti proposti dovranno dimostrare il possesso dei requisiti di legge (art. 21 DPR n.650/26.10.1972 e ss.mm. ed ii.) e la non incompatibilità (art.22 DPR cit.) attraverso una idonea autodichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e ss.mm. ed ii.(si trasmette in allegato 6 il facsimile di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà), da inoltrare all'Ordine o Collegio proponente;

20. I membri designati dovranno altresì trasmettere (sempre all'Ordine o Collegio proponente) un curriculum dove si evidenzi l'esperienza lavorativa in economia ed in estimo rurale ovvero in economia ed in estimo urbano;

21. Gli Ordini e Collegi Professionali elencano i membri proposti nell'apposito stampato curato da questa Direzione (vedi allegato 3) e

22. trasmettono, in originale, le lettere di designazione (punto 15), le autodichiarazioni (punto 19), i curricula (punto 20) e lo stampato (punto 21) al Presidente del Tribunale civile e penale della provincia ed, in copia, a questa Direzione regionale.

4 – PRESIDENTE DEL TRIBUNALE CIVILE E PENALE (sceglie 14 membri: 10 effettivi + 4 supplenti)

23. Il Presidente del Tribunale Civile e Penale riceve tutta la documentazione (inerente ai nominativi designati) elencata ai punti 8, 11 e 22 rispettivamente da parte dell'Amministrazione provinciale (almeno dodici membri), della Direzione regionale del Friuli-Venezia-Giulia (almeno dodici membri) e degli Ordini e Collegi professionali (almeno quattro membri). (Complessivamente i nominativi designati dai suddetti Organi dovranno essere almeno ventotto);

24. Tra tutti i nominativi che sono stati designati dagli Organi sopra elencati – per un numero almeno doppio (ventotto) di quelli da nominare (quattordici) – sceglie i quattordici membri effettivi e precisamente cinque membri effettivi e due supplenti (sette membri) per la prima sezione competente in materia di catasto terreni e altrettanti cinque membri effettivi e due supplenti (sette membri) per la seconda sezione competente in materia di catasto urbano;

25. Scaduto il termine di trenta giorni dalla data dell'invito rivolto dal Direttore regionale (punti 1, 9 e 15) e se le designazioni non sono pervenute o sono incomplete, procede alla scelta dei membri della Commissione censuaria provinciale, utilizzando, fino alla concorrenza del numero richiesto, anche l'intera rosa di nominativi designati, ovvero facendo ricorso ai soggetti iscritti nell'albo dei consulenti tecnici previsto dall'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile;

26. Il Presidente del Tribunale comunica al Direttore regionale, entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui ai punti 1, 9 e 15, i nominativi dei dieci membri effettivi e dei quattro membri supplenti prescelti, servendosi dell'apposito stampato (vedi allegato n. 3);

27. Su eventuale proposta del Presidente della Commissione tributaria (si ricorda che è il Presidente della Commissione censuaria provinciale) nomina Presidente della Commissione censuaria provinciale uno dei Presidenti delle sezioni della Commissione tributaria.